



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – Lavori Pubblici

SERVIZIO I

Determinazione del Responsabile del Settore n. 76 bis del 12/02/2021

DETERMINA N. 196 bis DEL 12\02\2021 (Registro gen.)

OGGETTO: Modifica in autotutela Determina RG n. 2 del 07/01/2021 e dei correlati atti di gara lavori di Riqualficazione Piazza Pietro Venuti ed ex Circolo mediante rdo aperta sulla piattaforma elettronica MEPA –Finanziamento Gal Golfo di Castellammare misura 7 sottomisura 7.2 PSR Sicilia 2014-2020- Codice CUP D37H20000530006 Cod.CIG 8553914124

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

- *Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;*
- *Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.*

Oggetto: Modifica in autotutela Determina RG n. 2 del 07/01/2021 e dei correlati atti di gara.

Determina a contrarre per affidamento lavori di Riqualficazione Piazza Pietro Venuti ed ex Circolo mediante RDO aperta sulla piattaforma elettronica MEPA - Finanziamento GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE Azione PAL. 1.4 Misura 7 sottomisura 7.2 PSR Sicilia 2014-2020- codice CUP D37H20000530006 Cod.CIG 8553914124 –

Premesso che con Determina di questo settore R.G. n. 1370 dell'11/12/2020 si è provveduto con l'“*Approvazione determina a contrarre per affidamento lavori di Riqualficazione Piazza Pietro Venuti ed ex Circolo mediante RDO aperta sulla piattaforma elettronica MEPA - Finanziamento GAL GOLFO DI CASTELLAMMARE Azione PAL. 1.4 Misura 7 sottomisura 7.2 PSR Sicilia 2014-2020- codice CUP D37H20000530006 Cod.CIG 8553914124*”, fissando alla data del 20/01/2021 il termine per la presentazione delle offerte;

che:

- il Bando di gara, approvato con la citata determinazione a contrarre, al punto 21, rubricato *Criterio di aggiudicazione*, testualmente recita:

“ 21.1 - *La gara sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Codice e, pertanto, con il massimo ribasso da praticare sull'importo posto a base di gara;*

21.2 - *La congruità delle offerte sarà valutata con le modalità previste dall'art. 97, comma 2, del Codice;* 21.3 - *Ai sensi del predetto art. 97, comma 8, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 – 2 bis e 2 ter del richiamato art. 97. Ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;”*

- il Disciplinare di Gara nella parte rubricata *Procedura di gara* testualmente recita:

“ *omissis*, la Commissione di gara procederà all'apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. Si procederà all'aggiudicazione con il criterio previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a) del Codice. La congruità delle offerte, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 97, comma 8, del Codice, è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, ai sensi del 2° comma del citato art. 97. La stazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice , ossia di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 , 2 bis e 2 ter del medesimo art. 97 Il calcolo di cui sopra, ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del Codice , è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque). Nel caso in cui due o più concorrenti presentino offerta con lo stesso massimo ribasso percentuale e, pertanto, risultano prime in graduatoria (fatta eccezione per le offerte risultate anormalmente basse o comunque escluse per altri motivi), si procederà mediante sorteggio. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 del Codice, si riserva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta e richiedere all'operatore economico le analisi giustificative in merito al ribasso formulato. “

Che con determina n. 2 del 07/01/2021,, in autotutela si procedeva alla modifica della determina a contrarre n. 1370/2020 e dei relativi atti di Gara (Bando di gara e disciplinare di gara) vista l'obbligatorietà in Sicilia, dell'applicazione dell'art. 4 della legge 19 luglio 2019, n. 13 , che prevede una peculiare procedura per la determinazione della soglia di anomalia, pur essendo tale norma stata impugnata dal Governo nazionale (Ricorso n. 99/2019 pubblicato nella GURI - 1° Serie speciale - n. 44 del 30.10.2019) per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) della costituzione sulla base di numerosi precedenti del giudice delle leggi da cui si evince che” *la disciplina codicistica relativa alle procedure di selezione e ai criteri di aggiudicazione è strumentale a garantire la tutela della concorrenza, con la conseguenza che anche le autonomie speciali titolari di competenza legislativa primaria nella materia dei lavori pubblici non possono*

dettare una disciplina suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato” (cfr. ex multis Corte Cost. n. 45/2010, n. 401/2007), prorogando contestualmente i termini di scadenza al 15/02/2021;

Accertato che in data 11/02/2021 è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 16 del 26/01/2021, che dichiarava l’illegittimità del citato art. 4 commi 1 e 2 della L.R. Sicilia n. 13 del 19/07/2019;

Preso atto per quanto sopra evidenziato, , trattandosi di gara non ancora espletata, non applicabile il citato articolo 4 della L.R. 13/2019, per cui si rende necessaria, in autotutela, la modifica della citata determina n. 2 /2021 e degli allegati, (bando di gara e disciplinare) modificando il punto 21 del bando di gara rubricato *Criterio di aggiudicazione, come segue:*

“ 21.1 - La gara sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del Codice e, pertanto, con il massimo ribasso da praticare sull’importo posto a base di gara;

21.2 - La congruità delle offerte sarà valutata con le modalità previste dall’art. 97, comma 2, del Codice; 21.3 - Ai sensi del predetto art. 97, comma 8, è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 – 2 bis e 2 ter del richiamato art. 97. Ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque;”

E il Disciplinare di Gara nella parte rubricata Procedura di gara come segue:

“ omissis, la Commissione di gara procederà all’apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. Si procederà all’aggiudicazione con il criterio previsto dall’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice. La congruità delle offerte, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 97, comma 8, del Codice, è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, ai sensi del 2° comma del citato art. 97. La stazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice , ossia di quelle che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 , 2 bis e 2 ter del medesimo art. 97 Il calcolo di cui sopra, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del Codice, è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque). Nel caso in cui due o più concorrenti presentino offerta con lo stesso massimo ribasso percentuale e, pertanto, risultano prime in graduatoria (fatta eccezione per le offerte risultate anormalmente basse o comunque escluse per altri motivi), si procederà mediante sorteggio. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 97 del Codice, si riserva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta e richiedere all’operatore economico le analisi giustificative in merito al ribasso formulato. “

Ritenuto, pertanto, alla luce della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 16 del 26/01/2021 pubblicata sulla Guri in data 11/02/2021, doversi modificare in autotutela la Determina a contrarre RG n. 2 del 07/01/2021 ed i relativi Atti di gara (bando di gara e disciplinare di gara) nella parte in cui per la determinazione della soglia di anomalia fanno riferimento alla normativa regionale (art. 4 della L.R. n. 13/2019), anziché alla normativa nazionale (art. 97 Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Ritenuto nel contempo dover prorogare i termini di scadenza del bando, alla data del 15/03/2021

DETERMINA

1. Modificare in autotutela la Determina a contrarre RG n. 2 del 07/01/2021 con gli allegati Bando e Disciplinare di gara nella parte in cui per la determinazione della soglia di anomalia fa riferimento alla normativa regionale (all’art. 4 della L.R. n. 13/2019) anziché alla norma nazionale (art. 97 Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i.) a seguito di sentenza Corte Costituzionale n. 16/2021 Guri 11/02/2021;

1.1. Riapprovare l’accluso Bando di gara e l’accluso Disciplinare di gara così come modificato in autotutela;

2. Dare massima pubblicità della presente modifica in autotutela mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On line, sulla sezione Amministrazione Trasparente , sul sito internet del comune di Cinisi, sul MIT e sul sito dell'Anac;

3. Prorogare il termine di presentazione delle offerte, fissato con la citata determina n. 2/2021 fissato alle ore 12,00 del 15/02/2021, alle ore 12,00 del 15 Marzo 2021.

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Evola Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “Lavori Pubblici”

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 1 del 18/01/2021;
- Attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Evola Vincenzo

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo - Culturale - Scolastico
- Secondo Settore – Servizi a Rete
- Terzo Settore – Lavori Pubblici
- Quarto Settore – Urbanistica – Edilizia Suap
- Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione Servizi Sociali
- Sesto Settore - Polizia Municipale
- Segretario Generale
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti**

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale
